

Parificazione fiscale quasi perfetta per le società agricole

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

[Scopri di più](#)

Per quanto riguarda l'**imposizione diretta** delle **attività agricole**, un ruolo **determinante** viene svolto dalla **forma giuridica** con la quale dette attività vengono esercitate; infatti, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 662/1996, scontano una **tassazione** su base **catastale** solamente le **ditte individuali**, le **società semplici** e gli **enti non commerciali**.

Al contrario, le altre forme di **società di persone**, nonché le società **di capitali** e le **cooperative**, producono sempre un **reddito di impresa** che, al rispetto di determinati requisiti, in alcuni casi può essere determinato su base catastale ma, come affermato dall'articolo 3, D.L. 213/2007, sempre **reddito di impresa rimane**.

Infatti, a decorrere dal 2007, alle **società agricole**, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, è concessa la **possibilità di poter optare per la determinazione del reddito** che, come detto, rimane comunque di impresa, secondo le regole di cui all'[articolo 32, Tuir](#), e quindi **dichiarando un reddito fondiario**.

A tal fine, si rende necessario rispettare i **requisiti richiesti dall'**[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), per essere considerate società agricole e, quindi, rispettivamente:

- prevedere nella **ragione sociale** o nella **denominazione sociale** la dicitura di "**società agricola**" e;
- avere quale **oggetto sociale** l'**esercizio esclusivo** delle **attività agricole** di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

A tali società, tuttavia, **era preclusa**, per espressa previsione di legge, la possibilità di poter fruire del **regime semplificato**, previsto nei casi di esercizio sia di **attività svolte al di fuori dei parametri** individuati dall'[articolo 32, Tuir](#), sia di attività caratterizzanti l'imprenditore agricolo da un punto di vista civilistico, leggasi le **prestazioni di servizio**, ma che, per ovvie ragioni, **non possono trovare copertura** in un reddito determinato **sulla base di un estimo catastale**.

In particolare, alle **società agricole** era **espressamente vietato** poter **applicare la**

determinazione forfettizzata prevista all'[articolo 56-bis, Tuir](#), nel caso di esercizio di coltivazioni intensive in serra in misura eccedente il doppio della superficie coltivata, produzione di prodotti non ricompresi nel Decreto ministeriale previsto dall'[articolo 32, Tuir](#) (da ultimo vedasi il D.M. 13.2.2015), nonché, come anticipato **le prestazioni di servizi**.

Per effetto di quanto previsto con la **Riforma fiscale**, viene **riscritto** il **comma 4**, dell'[articolo 56-bis, Tuir](#), prevedendo espressamente che *“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*; ragion per cui, tali **regimi** di tassazione forfettizzata si renderanno **opzionabili** anche da parte di quelle **società agricole** che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole dell'[articolo 32, Tuir](#).

Al contrario, la disciplina prevista dal **comma 3-bis**, dell'[articolo 56-bis, Tuir](#), e stabilente una tassazione forfettizzata per le *“attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici”*, e consistente nella determinazione del reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva **il coefficiente di redditività del 5%**, si rendeva **già da prima applicabile** in quanto, il comma 4, richiamava solamente i primi 3 commi e non il comma 3-bis, aggiunto per effetto dell'[articolo 1, comma 225, L. 160/2019](#).

In questo modo, di fatto, si ha una **quasi perfetta parificazione** tra soggetti che per natura dichiarano il reddito catastale e soggetti che, al contrario, determinano il reddito, che si qualifica di impresa, **secondo le regole catastali**.

La **simmetria** è **quasi perfetta** in quanto, nella realtà, gli **allevatori** che esercitano l'attività in forma di **società di capitali** o di **Snc** o **Sas**, nel caso in cui **non rispettino** i **limiti** imposti dal D.M. emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'[articolo 32, Tuir](#) (da ultimo vedasi il **D.M. 15.3.2019**), non potranno **mai** azionare quanto previsto dal successivo [articolo 56, comma 5, Tuir](#).

Infatti, tale regime, che si sostanzia anch'esso in una forfettizzazione del reddito, per espressa previsione dello stesso comma 5, **non si rende applicabile da parte dei soggetti di cui all'[articolo 55, comma 2, lettera c\), Tuir](#)**.

La Riforma forse era l'occasione giusta, partendo da una conferma della tassazione catastale, per una razionalizzazione generale del **sistema impositivo del settore primario**.